



INAIL: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' GIORNALIERA AI LAVORATORI PART-TIME

Siamo giunti alla seconda edizione di questo giornalino d'informazione previdenziale. I consensi ricevuti per la prima edizione, giustificano la nostra convinzione nel voler fare di questo giornalino uno strumento d'informazione periodico per i nostri iscritti.

In questo numero continuiamo a trattare la materia previdenziale intesa come normativa INPS, INAIL, INPDAP ed altro. L'invito è di continuare a leggere questo giornalino, fermo restando che tutte le materie trattate, andranno approfondite presso le nostre sedi Ital di Verona e provincia. Grazie all'apporto di personale qualificato ogni problema previdenziale sarà affrontato con professionalità e risolto nel più breve tempo possibile. Migliorare il servizio ITAL è' un impegno che ci sentiamo di prendere con i nostri iscritti e non, al fine di agevolare la vita dei cittadini nei confronti di una burocrazia ancora complessa.

Rino Davoli

Lavoratori part-time:

il Ministero precisa che essendo l'indennità per inabilità temporanea sostitutiva della retribuzione, nel caso dei lavoratori occupati presso più datori di lavoro, tale indennità va determinata in ragione della somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce per effetti di tutti i rapporti di lavoro e non solo di quell'erogata dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore ha subito l'infortunio.

Il Ministero ricorda inoltre la tutela speciale in favore dei lavoratori infortunati, non solo dal punto di vista previdenziale, ma anche sotto quello lavoristico, precisando che la tutela dell'infortunio prevale sulla tutela fornita per malattia comune. Infatti, non sono previsti limiti temporali all'indennità di temporanea, l'assenza per infortunio non incide nel periodo c.d. di comportamento, consentendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, inoltre, è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito un'inabilità in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale.

REGIME DI CUMULO

A decorrere dal 01/01/2003 possono accedere alla totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro anche coloro che, privi dei requisiti di 37 anni d'anzianità contributiva e 58 anni d'età, hanno chiesto di usufruire del beneficio di cui all'art. 44, commi 2 e 4, della legge n. 289/2002, previo pagamento di una somma una tantum alle scadenze indicate dalla citata normativa, e vale a dire:

- titolari di pensione al 01/12/2002 già assoggettati ad un regime parziale o totale di cumulo;
- Non titolari di pensione al 1° dicembre 2002, ma che al 30 novembre 2002 hanno cessato il rapporto di lavoro;
- maturato i requisiti per il diritto a pensione;
- presentato domanda di pensione;
- titolari di pensione al 30 novembre 2002 non in attività lavorativa a tale data.

Al raggiungimento dell'età pensionabile, le pensioni sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini dell'applicazione del cumulo. Sono pertanto interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, anche le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni (oppure con meno di 37 anni di contribuzione e 58 anni d'età) allorquando il titolare raggiunga l'età pensionabile.

DECRETO LEGISLATIVO IMPORTANTISSIMO

ACCREDITO E RISCATTO DEI PERIODI D'ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA PER MATERNITA' IN ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Il Patronato ITAL UIL è a disposizione gratuitamente di tutti i lavoratori e pensionati, che intendono, in base al decreto legislativo 26.marzo.2001 N. 151 enunciato dalla Corte Costituzionale con ordinanza N. 193 del giugno 2001, accreditare e/o riscattare i contributi figurativi dei periodi d'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro. Il comunicato è rivolto in particolar modo alle pensionate titolari di pensione di vecchiaia e invalidità cui l'accredito dei suddetti periodi di maternità, da luogo alla ricostituzione delle pensioni con conseguente aumento dell'importo mensile.

Resta inteso che l'accredito dell'astensione obbligatoria è gratuito, mentre il riscatto per astensione facoltativa è oneroso ed a carico del pensionato. Requisito indispensabile è aver versato almeno cinque anni di contributi nell'intero arco lavorativo.

Documenti indispensabili sono l'estratto dell'atto/degli atti di nascita dei figli o dichiarazione sostitutiva del figlio/dei figli.

La domanda di ricostituzione può essere richiesta anche dal coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità.

Le lavoratrici devono invece, sempre tramite il nostro patronato ITAL presentare modello ECO 2 all'Inps con allegato l'estratto dell'atto di nascita dei figli, ciò permetterà il riconoscimento di cinque mesi di contribuzione per ogni figlio, che si rileverà decisivo per il raggiungimento anticipato del requisito contributivo utile per andare in pensione.

I SUPPLEMENTI DI PENSIONE

- La contribuzione accreditata per periodi successivi alla decorrenza della pensione, comporta la liquidazione di un supplemento, e cioè di una quota aggiuntiva che si somma all'importo già determinato; tale prestazione è concessa per domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Requisito indispensabile è che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla precedente richiesta di supplemento. L'interessato ha peraltro facoltà di richiedere, per una volta sola, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il supplemento per contribuzioni successive alla decorrenza della pensione spetta anche al lavoratore che abbia già fatto valere il massimo di 40 anni di contribuzione. Anche il titolare di pensione supplementare (pure assicurato nella gestione separata del 10%) può chiedere uno o più supplementi alle prescritte periodicità, se può far valere contributi accreditati per periodi successivi alla decorrenza della pensione supplementare.**

PENSIONATI: Importante circolare INPS del 1963
PERIODI DI RICOVERO OSPEDALIERO:
ACCREDITO FIGURATIVO ANCHE PER I PENSIONATI

Molti pensionati non conoscono l'esistenza di una **vecchia circolare INPS** (risalente al 1963) che, dando applicazione ad una sentenza della Corte Costituzionale dell'epoca, impartiva disposizioni in merito all'accredito figurativo dei periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore ai sette giorni successivi al pensionamento. Poiché l'accredito è effettuato a domanda, i pensionati interessati potranno rivolgersi alle **Sedi ITAL** ed alla categoria **UIL Pensionati**, per chiedere il supplemento di pensione. In ogni caso va precisato che il supplemento potrebbe avere un importo esiguo, dovendosi rapportare alla durata del o dei periodi di ricovero.

INDENNITA' DI MALATTIA: AVENTI DIRITTO

-	Settore Industria e Artigianato: Operai e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio
-	Settore terziario e servizi (commercio): Operai e impiegati/quadri e categorie assimilate e sacristi.
-	Settore credito, assicurazioni, servizi tributari appaltati: Salariati

Hanno inoltre diritto all'indennità i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, i titolari di contratto di solidarietà e di formazione e lavoro, i giovani in possesso di diploma e attestato di qualifica assunti ai sensi dell'art. 22 della L. n. 56/87, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, i lavoratori dello spettacolo, nonché i lavoratori dipendenti dell'agricoltura, i partecipanti ed i piccoli coloni del settore agricolo.

Sono invece esclusi, gli impiegati dell'industria, del credito, delle assicurazioni, e dei servizi tributari appaltati, i portieri ed i dipendenti da proprietari di stabili, i viaggiatori e piazzisti, gli apprendisti, i lavoratori domestici ed i dipendenti degli enti pubblici

Importante:

- L'indennità giornaliera di malattia non è dovuta per malattie provocate da fatti dolosi, debitamente accertati e documentati.
- Durante i periodi di carcerazione.

Il lavoratore è libero di trascorrere la malattia dove ritiene opportuno. L'obbligo di comunicare il recapito diverso dall'abituale dimora, durante il periodo di malattia, esiste solo nei confronti dell'INPS e non anche del datore di lavoro. E' quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 5147/99.

LE RICEVUTE DI PAGAMENTO – VANNO TENUTE DA 6 MESI A 10 ANNI

Per evitare brutte sospese aspettate a cestinare gli scontrini e le ricevute di pagamento. E' arcinoto la persecuzione degli uffici del Registro e delle Intendenze di Finanza nei confronti di automobilisti che pur avendo pagato regolarmente il bollo auto non hanno conservato il tagliando per almeno tre anni e non possono quindi dimostrare di aver pagato. Ad altri capita di ricevere una multa che hanno già pagato, oppure un avviso di pagamento per bollette già saldate, per il canone Rai eccetera.

Per evitarvi spiacevoli sorprese, abbiamo preparato un quadro riassuntivo delle prescrizioni, cioè dei tempi di conservazione delle ricevute di pagamento e dei documenti che più interessano la vita domestica e familiare-

- Fitti e quote condominiali	5 anni	- Onorari di artigiani	3 anni
- Bollette gas, acqua ecc.	5 anni	- Cambiali	3 anni
- Pagamenti tramite c. correnti	5 anni	- Ricevute di operaz. Bancarie	1 anno
- Ratei assicurativi	1 anno	- Contratti vari	5 anni
- Pagamenti Irpef	5 anni	- Certificato di garanzia	6 mesi
- Pagamenti Iva	10 anni	- Ricevute di spedizionieri	1 anno
- Multe stradali	5 anni	- Attest. di contr. previdenziali	10 anni
- Bollo auto	3 anni	- Ricevute di alberghi	6 mesi
- Parcelle di professionisti	3 anni	- Scontrini di beni durevoli	1 anno
- Parcelle di avvocati	3 anni		

IMPORTANTE OPERAZIONE DELL'INPS:

per aggiornare e rettificare eventuali errori anagrafici e contributivi, l'INPS spedisce nei prossimi giorni circa 28 milioni di estratti conto a tutti i lavoratori.

I lavoratori che ricevono la lettera dall'INPS possono rivolgersi alle sedi ITAL per una verifica immediata dei dati riportati sull'estratto conto. Nell'occasione gli operatori del patronato, gratuitamente, valuteranno la tua posizione contributiva e l'eventuale decorrenza della pensione.

A PROPOSITO DI

Modello 730/2003	<ul style="list-style-type: none"> Dal 1° aprile 2003, consueto appuntamento con il modello 730. Rivolgeti con fiducia presso le nostre sedi di Verona e provincia, qualificati consulenti provvederanno in pochi minuti ad elaborare la tua dichiarazione dei redditi.
Disoccupazione requisiti ridotti	<ul style="list-style-type: none"> Scade il 31 marzo 2003 l'ultimo giorno utile per presentare domanda di disoccupazione con requisiti ridotti. La domanda va presentata all'INPS tramite il nostro patronato allegando modello DL 86/88 debitamente compilato dal datore di lavoro.
Contributo regionale Per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa	La Regione del Veneto, finanzia la prima casa. Tutti coloro che non prima del 01.01.2002 hanno acquistato o che intendano acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa, possono partecipare al bando per l'assegnazione di un contributo pari al 35% della spesa sostenuta per un max di 18000 euro. La domanda scade il 31 marzo 2003. Per maggiori delucidazioni rivolgersi presso le nostre sedi.
Pensione di vecchiaia	Il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge con i seguenti requisiti: 65 anni d'età per gli uomini e 60 anni d'età per le donne che facciano valere almeno 20 anni di contributi ovvero, 15 anni se maturati al 31.12.1992 o se autorizzati entro tale data ai versamenti volontari. Per i cittadini riconosciuti invalidi con una percentuale non inferiore all'80% il requisito si abbassa a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
DIRITTI E TUTELA: 50 ANNI DI STORIA GUARDANDO AL FUTURO	<p>IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI MIGLIORA LA TUA VITA, L'ITAL E' CON TE!</p> <p>RIVOLGITI ALLA SEDE ITAL E UIL PIU' VICINA!</p> <p>PER CONOSCERE GLI ORARI D'APERTURA AL PUBBLICO CONTATTACI AI SOTTOELENCATI RECAPITI TELEFONICI.</p>

PRINCIPALI SEDI UIL:

VERONA Via Golfino 10 Tel. 045.88.73.111
SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A Tel. & Fax 045.610.25.25 – 045.610.75.56
BUSSOLENGO Via Roma 55 Tel. 045.67.02.666
VILLAFRANCA Via Rinaldo 6 Tel. 045.63.00.333
LEGNAGO viale dei Caduti 10 Tel. 0442.60.29.56
ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 Tel.045.73.00.472

PRINCIPALI RECAPITI UIL:

GOLOSINE – TOMBA EXTRA – BOVOLONE – CAZZANO DI TRAMIGNA – DOMEGLIARA – ERBE' – ISOLA DELLA SCALA – LUGAGNANO –	MONTECCHIA DI CROSARA PESCANTINA – PONTEPOSSERO (SORGA') – SOAVE – SONA – SORGA' – SAN GIOVANNI LUPATOTO – ARCOLE.
---	---